



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
BENEFICI, VANTAGGI
ECONOMICI E PATROCINI**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/10/2021

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Aquila d'Arroscia (di seguito "il Comune") di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio del Comune.

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo dello Statuto comunale, degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

TITOLO I – CONTRIBUTI

Art. 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge o regolamento;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi viene stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartisce al Responsabile del Servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
- d) ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5, lett. f), della l. 266/1991;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo può consistere anche nell'accollo da parte del comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio comunale;
- i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposite discipline, avvisi o bandi pubblici ed in base a criteri predeterminati fissati in armonia con il presente regolamento.

Art. 3

Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

Gli interventi del Comune assumono la forma di:

- a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal comune meritevoli di essere sostenute;
- b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
- c) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, locali, aree, ecc.);
- d) oggettistica, quando trattasi di medaglie, coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo di modico valore.

Art. 4

Settori di intervento

Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio e le tradizioni locali;
- promuovano o valorizzino l'arte e la tutela dei beni storici e artistici;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di protezione civile, solidarietà, coesione, inclusione sociale e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano l'istruzione, la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico e sociale del territorio e ne valorizzino la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dal Comune;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 5

Destinatari

La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali, operanti sul o comunque collegati al territorio comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità

locale.

I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

Art. 6

Criteria e modalità per la concessione delle forme di sostegno

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti:

- all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente;
- all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.

In sede di formazione del Bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione o con successive variazioni, nel rispetto degli equilibri e compatibilmente con i vincoli di Legge, il Comune può prevedere un apposito stanziamento di spesa per la concessione di benefici finanziari di cui al precedente comma.

La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale;
- natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella del Comune;
- finalità pubblica o di interesse pubblico;
- contenuto e valore dell'iniziativa;
- numero di persone interessate dall'attività;
- capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- livello di partecipazione previsto;
- preventivo di spesa;
- per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica o privata.

La concessione delle varie forme di sostegno di cui al presente Regolamento è subordinata alla regolarità del pagamento da parte del richiedente delle entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale.

Art. 7

Termini per la presentazione della domanda

I soggetti che intendano ottenere dal Comune contributi e benefici economici per attività

disciplinate dal presente regolamento, presentano allo stesso formali istanze scritte, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

Se l'istanza ha ad oggetto attività continuative svolte nel corso dell'anno, essa deve essere presentata al Comune entro il 1° novembre dell'anno precedente.

Se l'istanza ha ad oggetto attività di tipo occasionale o singoli progetti, essa deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'Associazione, ente, gruppo, etc. ed è indirizzata al Sindaco.

La domanda di contributo deve contenere:

a) per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria:

1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
2. indicazione del numero di iscrizione in registri o albi pubblici, se obbligatoria per Legge;
3. numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'Associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune;
4. copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si richiede il sostegno economico del Comune;
5. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
6. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
7. impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo bilancio;

b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività:

1. denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
2. indicazione del numero di iscrizione in registri o albi pubblici, se obbligatoria per Legge;
3. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
4. il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
5. dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
6. dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune altre domande per la medesima iniziativa;

7. dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del comune. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
8. il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al comune ed i costi a proprio carico;
9. impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, come specificato nell'ultimo comma del presente articolo;
10. impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
11. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
12. dichiarazione relativa all'uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro.

Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, intendendosi per tali quelle per le quali si presenta una richiesta di contribuzione inferiore o pari a 100 euro o venga stimato tale l'importo da concedere, il soggetto richiedente è esonerato dalla presentazione del rendiconto di cui al precedente punto 9.

Art. 9

Modalità di concessione dei contributi e benefici

Il soggetto competente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento è il Responsabile del Servizio, con riferimento al settore a lui affidato, che vi provvede con propria determinazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, cui compete la determinazione dell'importo, in relazione alle istanze presentate, in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio e sulla base dei criteri indicati all'art. 6.

In presenza di una pluralità di proposte esse sono valutate in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'articolo 4.

In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del comune.

Competente ad assumere la decisione di cui all'art. 2, lett. c) ed i) è la Giunta comunale, che predetermina i criteri ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 in armonia con il presente regolamento ed impartisce al Responsabile del Servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano esecutivo di gestione o diversi specifici provvedimenti.

Se ricorrono le condizioni, la Giunta Comunale può autorizzare l'erogazione di un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore al 40% del contributo assegnato. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 10

Divieto di ripiano perdite

L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Art. 11

Rendicontazione ed erogazione del contributo

I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione al Responsabile del Servizio competente di rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.

La rendicontazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e deve contenere:

1. relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
2. bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
3. specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
4. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Il richiedente deve allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, attestandone la corrispondenza agli originali.

Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

Il Responsabile del Servizio può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la

concessione di ulteriori contributi nei tre anni successivi.

Qualora il rendiconto evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato è proporzionalmente ridotto.

I contributi concessi a fronte dell'attività ordinaria del soggetto sono erogati previa presentazione al Responsabile competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del bilancio consuntivo dell'attività e di apposita relazione annuale, che evidenzi l'attività svolta e la sua ripercussione territoriale.

Art. 12 *Decadenza*

Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
- 2) l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, il Responsabile del Servizio potrà erogare contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti dal presente regolamento;
- 3) non sia stata presentata la rendicontazione nei termini di cui al presente regolamento, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
- 4) sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, n. 3, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
- 5) il contributo o il beneficio ottenuto non sia stato pubblicizzato a mente dell'art. 15 del presente regolamento.

Nel caso in cui sia stato erogato un acconto del contributo e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, il Responsabile può riconoscere al richiedente le spese sostenute.

La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di nuove domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei tre anni successivi.

Qualora sia stato concesso un contributo sottoforma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, il Comune può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 13 *Responsabilità*

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

TITOLO II – PATROCINIO

Art. 14

Patrocinio del comune

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.

La concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo al Comune di alcuna responsabilità in ordine all'iniziativa patrocinata.

Art. 15

Soggetti beneficiari del patrocinio

Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio del Comune:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) altri organismi no profit;
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Possono essere potenziali beneficiari del patrocinio del Comune anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 16

Criteri per la concessione del patrocinio

Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine del Comune e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.

Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali e di durata indeterminata.

La concessione del patrocinio è subordinata alla regolarità del pagamento da parte del richiedente delle entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale.

Art. 17

Concessione di patrocinio in casi eccezionali

La Giunta Comunale può concedere il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 18

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

Non è concedibile il patrocinio:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatto salvo l'art. 20 del presente regolamento;
- c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune;
- d) nei casi vietati dalla Legge.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento appaiano potenzialmente lesive dell'immagine dell'Ente.

Art. 19

Procedura per la concessione di patrocini

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio del Comune presentano formale istanza almeno 30 giorni prima della data d'inizio o di svolgimento dell'evento.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità e modalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, eventuali altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa se sia ad ingresso libero o a pagamento, se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato, l'impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti nonché i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di mancata assunzione di formale deliberazione da parte della Giunta Comunale

entro la data di inizio o di svolgimento dell'evento, il patrocinio si intende negato.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Qualora la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini stabiliti al precedente art. 7.

Art. 20

Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro

Il Comune può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il Comune e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

- a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza nel caso di cui alla lett. a) del presente articolo.
- b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui alla lett. b) del presente articolo.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di tre anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Art. 21

Obbligo di pubblicità

Per effetto della concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzia, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di", unitamente allo stemma comunale.

La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente il nome del Comune o lo stemma comunale, è perseguito a norma di legge.

Titolo III - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 22

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Le informazioni sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme interne con esso incompatibile.